

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale finanze e patrimonio	
tel + 39 040 377 2010 fax + 39 040 377 2381	finanze@regione.fvg.it finanze@certregione.fvg.it I - 34132 Trieste, Corso Cavour 1

CIRCOLARE n. 5 /2019

Alla Direzione generale
Al Segretariato generale
All'ufficio di Gabinetto
All'Ufficio stampa e comunicazione
All'Avvocatura della Regione
Alla Protezione civile della Regione
Al Servizio affari internazionali
Alla Agenzia delle Entrate - Direzione
regionale FVG
Alle Direzioni centrali

Inviata a mezzo PEC

OGGETTO: Legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1, articolo 8bis (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate) – Modifiche introdotte dalla Legge regionale 17 luglio 2017, n. 26 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate) con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2018 – Variazioni all'aliquota IRAP per esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati nei cui locali sono installati apparecchi per il gioco lecito.

Sommario: **1. DISPOSIZIONI GENERALI. MISURA DELLE VARIAZIONI DI ALIQUOTA INTRODOTTE – 2. DECORRENZA DELLE VARIAZIONI DI ALIQUOTA 3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO:** 3.1 Normativa regionale; 3.2 Normativa statale; 3.3 Normativa europea – **4. DEFINIZIONI - 5. REQUISITI SOGGETTIVI PER L'APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DI ALIQUOTA IRAP - 6. REQUISITI SOGGETTIVI PER L'APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DI ALIQUOTA IRAP - 7. REQUISITI OGGETTIVI PER**

L'APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DI ALIQUOTA IRAP: 7.1 Condizioni oggettive per la fruizione dell'agevolazione: *dismissione degli apparecchi da gioco lecito*; 7.2 *Cumulabilità dell'agevolazione per la dismissione degli apparecchi da gioco lecito con riduzioni di aliquota IRAP applicabili sul territorio regionale: modalità di compilazione del Modello di Dichiarazione IRAP*; 7.3 *Condizioni oggettive per la fruizione dell'agevolazione da parte dei soggetti operanti in prossimità dei "luoghi sensibili": obbligo di dismissione degli apparecchi da gioco lecito entro i diversi termini prescritti*; 7.4 *Condizioni oggettive per la fruizione dell'agevolazione: individuazione di ulteriori "luoghi sensibili" da parte dei Comuni* - **8. REGIME DI AIUTO PER L'APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DI ALIQUOTA IRAP** - **9. COMPUTO DEL PERIODO DI RIFERIMENTO AI FINI DEL REGIME "DE MINIMIS"** - **10. OBBLIGHI DICHIARATIVI DEI BENEFICIARI IN ORDINE ALLA FRUIZIONE DELLA RIDUZIONE DI ALIQUOTA IRAP**- **11. CONTROLLI SULLA LEGITTIMA FRUIZIONE**

1. DISPOSIZIONI GENERALI. MISURA DELLE VARIAZIONI DI ALIQUOTA INTRODOTTE

Con la presente Circolare si provvede a disciplinare le modalità per l'applicazione delle variazioni all'aliquota IRAP per esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati nei cui locali sono installati apparecchi per il gioco lecito, in ragione di quanto previsto dall'articolo 8bis, comma 1, della L.R. 14 febbraio 2014, n. 1, come introdotto dall'articolo 7 della L.R. 17 luglio 2017 n. 26 ai sensi del quale, a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2018, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP):

- è maggiorata dello 0,92 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati nei cui locali sono installati apparecchi per il gioco lecito;
- è ridotta dello 0,92 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla disinstallazione dai propri locali di tutti gli apparecchi per il gioco lecito.

La riduzione di aliquota è applicata per i tre periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta la disinstallazione.

La riduzione di aliquota non si applica alle sale scommesse.

2. DECORRENZA DELLE VARIAZIONI DI ALIQUOTA

Le variazioni introdotte dall'articolo 8bis della L.R. 1/2014, commi 1 e 2, sia in riduzione che in maggiorazione, costituiscono delle misure "a regime" che trovano applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2018, fatto salvo quanto previsto per il

solo periodo di imposta 2018 dall'articolo 1, comma 37, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio dello Stato 2018), come descritto al paragrafo 5 della presente Circolare.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

3.1 Normativa regionale

- legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1, (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate);
- legge regionale 17 luglio 2017, n. 26 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate);
- articolo 14, commi da 1 a 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n.24 (legge finanziaria 2010).

3.2 Normativa statale

- decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);
- articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- articolo 86 e articolo 88 del regio decreto 773/1931.
- articolo 1, comma 37, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio dello Stato 2018).

3.3 Normativa europea

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013;

4. DEFINIZIONI

In conformità con quanto stabilito dall'articolo 2 della L.R. 1/2014, ai fini della presente Circolare si intende per:

a) "apparecchi per il gioco lecito": gli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

b) "sala da gioco": l'esercizio pubblico avente come attività esclusiva o prevalente l'offerta di gioco lecito, autorizzato ai sensi dell'articolo 86 o dell' articolo 88 del regio decreto 773/1931 , nei cui locali sono installati gli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera a);

c) "sala scommesse": l'esercizio pubblico avente come attività esclusiva o prevalente l'offerta di scommesse ai sensi dell' articolo 88 del regio decreto 773/1931 ;

d) "luoghi sensibili":

1) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;

2) i centri preposti alla formazione professionale;

3) i luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose;

4) gli impianti sportivi;

5) le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;

6) le strutture ricettive per categorie protette;

7) i luoghi di aggregazione giovanile, compresi le ludoteche, i ricreatori, gli oratori e le biblioteche;

8) i luoghi di aggregazione per anziani definiti con apposito atto da parte di ogni Comune;

9) gli istituti di credito e gli sportelli bancomat;

10) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati;

11) le stazioni ferroviarie;

e) "installazione di apparecchi per il gioco lecito": il collegamento degli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera a) alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

5. REQUISITI SOGGETTIVI PER L'APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DI ALIQUOTA IRAP

In ragione di quanto previsto dal citato articolo 8bis della L.R. 1/2014, comma 1, a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2018, l'aliquota dell'imposta regionale

sulle attività produttive (IRAP) **è maggiorata dello 0,92 per cento** per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati nei cui locali sono installati apparecchi per il gioco lecito.

Tuttavia, per il solo periodo di imposta 2018 è sospesa l'applicazione della maggiorazione dell'0,92 per cento, e ciò in ragione di quanto successivamente disposto dall'articolo 1, comma 37, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio dello Stato 2018), il quale ha esteso al 2018 il vincolo di contenimento della pressione fiscale imposto in origine solo per l'anno d'imposta 2017.

Per effetto di ciò, nei confronti degli esercizi pubblici, commerciali e dei circoli privati nei cui locali sono installati apparecchi per il gioco lecito continuerà a trovare applicazione per il periodo di imposta 2018, l'aliquota ordinaria di competenza.

6. REQUISITI SOGGETTIVI PER L'APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DI ALIQUOTA IRAP

Il richiamato articolo 8bis della L.R. 1/2014 stabilisce al comma 2 che, a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2018, l'aliquota IRAP **è ridotta dello 0,92 per cento** per gli esercizi pubblici, commerciali e dei circoli privati che provvedono volontariamente alla disinstallazione dai propri locali di tutti gli apparecchi per il gioco lecito, tranne che per le sale scommesse, alle quali la riduzione di aliquota non si applica.

La riduzione di aliquota è applicata per i tre periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta la disinstallazione. In sede di prima applicazione, per la fruizione della riduzione dell'aliquota IRAP nel periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2018 la disinstallazione degli apparecchi da gioco lecito deve essere stata effettuata entro il 31 dicembre 2017.

Al riguardo si richiama altresì l'attenzione sui requisiti oggettivi richiesti per la concreta applicazione della agevolazione in parola, di cui si fornisce puntuale trattazione al paragrafo 7 della presente Circolare.

L'agevolazione in parola è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis".

7. REQUISITI OGGETTIVI PER L'APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DI ALIQUOTA IRAP

7.1 Condizioni oggettive per la fruizione dell'agevolazione: *dismissione degli apparecchi da gioco lecito*

La condizione di fatto cui il legislatore subordina la riduzione dell'aliquota IRAP pari allo 0,92 per cento in parola, è che i soggetti IRAP sopra descritti procedano volontariamente alla disinstallazione dai propri locali di tutti gli apparecchi per il gioco lecito, eccezion fatta per le sale scommesse che, come precisato, per espressa volontà legislativa, non fruiscono di alcuna riduzione di aliquota .

Tale riduzione di aliquota, in virtù di quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2, può applicarsi (al contrario di quanto previsto per le altre misure agevolative, per cui tale facoltà è preclusa) cumulativamente con non più di una delle altre riduzioni in materia di IRAP previste dal legislatore regionale, richiamate nel medesimo articolo 2, LR.2/2006, circostanza che potrà verificarsi - nei confronti dei soggetti che volontariamente dismettono gli apparecchi per il gioco lecito - a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello in cui si è proceduto alla dismissione medesima.

Tale condotta, che risulta premiante sotto il profilo delle agevolazioni fiscali, deve essere altresì valutata anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 5, comma 6 della richiamata L.R. 1/2014, ai sensi del quale ai fini dell'accesso a finanziamenti, benefici e vantaggi economici regionali, comunque denominati, da parte di esercizi pubblici, commerciali, circoli privati e altri luoghi deputati all'intrattenimento, costituisce requisito essenziale l'assenza, nei locali di tali attività, di apparecchi per il gioco lecito.

La lettura infatti di tale disposizione, in combinato disposto con la previsione di cui all'articolo 8bis L.R. 1/2014 di una maggiorazione pari allo 0,92 per cento dell'aliquota ordinaria per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati nei cui locali sono installati apparecchi per il gioco – da cui è escluso il solo periodo di imposta 2018 per i motivi sopra esposti – concorre a definire in maniera esaustiva il quadro d'insieme dei vantaggi e dei benefici loro accessibili tanto in materia fiscale che sotto forma di ulteriori e diversi strumenti agevolativi, ma anche dei condizionamenti che ne precludono l'accesso.

Tale richiamo si ritiene pertanto opportuno al fine di consentire al potenziale beneficiario di individuare (con consapevolezza delle implicazioni che ne discendono, stante il vigente quadro normativo) la strategia più efficace per un migliore utilizzo degli strumenti

agevolativi disponibili, e di porre in essere, conseguentemente, la condotta più idonea per realizzarla.

7.2 Cumulabilità dell'agevolazione per la dismissione degli apparecchi da gioco lecito con le riduzioni di aliquota IRAP applicabili sul territorio regionale: modalità di compilazione del Modello di Dichiarazione IRAP

In considerazione della condizione di favore sopra richiamata, disposta dall'articolo 2, comma 7, della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2, in forza del quale la riduzione di cui alla presente Circolare può essere applicata cumulativamente con non più di una delle altre riduzioni in materia di IRAP previste dal legislatore regionale, richiamate nel medesimo articolo 2, LR.2/2006 (circostanza che potrà verificarsi - nei confronti dei soggetti detentori di apparecchi per il gioco lecito che volontariamente li dismettono - a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello in cui si è proceduto alla dismissione medesima), si ritiene opportuno fornire talune indicazioni che potranno risultare utili in sede di predisposizione del Modello di Dichiarazione IRAP per i casi in cui il contribuente ritenga di avvalersi di tale prerogativa.

Con la premessa di aver assunto, come documenti di riferimento, il Modello di Dichiarazione IRAP 2019 (anno di imposta 2018) e le relative Istruzioni fornite a corredo, si rappresenta pertanto quanto segue.

Come anticipato, il citato articolo 8bis, comma 2, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (come modificata dalla legge regionale 17 luglio 2017, n. 26) prevede, a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2018, l'applicazione di una riduzione dello 0,92 per cento della vigente aliquota IRAP a favore degli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla disinstallazione dai propri locali di tutti gli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

A integrazione di tale disposizione opera l'articolo 2, comma 7 della L.R. 2/2006, che riassume le aliquote IRAP applicabili sul territorio regionale e che dispone che tale misura può essere cumulata con non più di una delle misure agevolative ivi richiamate..

Tuttavia, la cumulabilità di riduzioni riconducibili a codici aliquota diversi, nel Modello IRAP, ma riferibili e concorrenti su un'unica base imponibile (sullo stesso valore della produzione deve infatti applicarsi una riduzione di aliquota data dalla somma di due distinte

riduzioni previste da disposizioni normative diverse) potrebbe costituire una difficoltà laddove debba essere rappresentata in sede di compilazione del Modello medesimo. Tale Modello richiede, infatti, che vengano esposti taluni dati sulle agevolazioni fiscali fruite e, a decorrere dal Modello IRAP 2019, anche talune informazioni inerenti agli Aiuti di Stato conseguiti nel periodo di imposta di riferimento (cui è dedicata un apposita SEZIONE XVIII all'interno del QUADRO IS).

Per tale motivo si ritiene opportuno fornire talune indicazioni per i casi in cui il contribuente ritenga di avvalersi di tale prerogativa.

Nello specifico:

- in corrispondenza della SEZIONE I del QUADRO IR del Modello di Dichiarazione IRAP 2019, laddove alla **colonna 6** deve essere indicato il codice aliquota, va riportato il **codice "XX"**. Ed infatti, non potendo indicare entrambi i codici aliquota delle riduzioni applicate, e non potendone indicare uno solo, perché non riconducibile la riduzione fruita in esclusiva a nessuna delle due ma alla loro somma, si fa riferimento a quanto previsto dalle stesse Istruzioni fornite con il suddetto Modello di Dichiarazione 2019, in calce all'Allegato contenente l'ELENCO DELLE ALIQUOTE APPLICABILI E RELATIVA CODIFICA, ove è scritto che << Per tutte le regioni il codice XX va inserito esclusivamente nelle ipotesi di eventuali modifiche del regime impositivo non previste dalla presente tabella>>;
- sempre nella medesima SEZIONE I, in corrispondenza della **colonna 7**, ove deve essere indicato il valore dell'aliquota applicata al valore della produzione specificato nella precedente colonna 2, va indicato il valore che risulta dal cumulo delle due riduzioni applicate: per esemplificare, laddove il contribuente volesse avvalersi cumulativamente della riduzione prevista per la dismissione degli apparecchi da gioco lecito e di quella riservata alle imprese di piccole dimensioni di cui alla L.R. 17/2008, articolo 2, comma 1, lettera a), poiché la riduzione prevista per quest'ultime è pari allo 0,92, e quella prevista per la disinstallazione degli apparecchi da gioco lecito è pari allo 0,92 per cento, la riduzione complessiva dell'aliquota ordinaria sarebbe pari all'1,84 per cento. Pertanto, laddove, ad esempio, debba trovare applicazione l'aliquota ordinaria del 3,9 per cento, il valore da indicare nella colonna 7, come aliquota applicata al valore della produzione, sarebbe pari a 2,06 per cento;
- sempre nella medesima SEZIONE I, in corrispondenza della **colonna 8**, ove deve essere riportato il valore dell'imposta lorda, dove essere indicato l'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota così come determinata per la contestuale applicazione delle due agevolazioni.

Così, per proseguire nell'esempio sopra riportato, laddove il valore della base imponibile sia pari a € 100.000,00 e l'aliquota da applicare sia quella ordinaria pari al 3,9 per cento, l'applicazione della riduzione pari all'1,84 per cento porterebbe ad applicare un'aliquota del 2,06 per cento, che corrisponderebbe a un'imposta lorda di € 2.060,00: questo sarebbe l'importo da indicare nella colonna 8;

- inoltre, in considerazione del fatto che a decorrere dalla Dichiarazione IRAP 2019 (anno di imposta 2018) è obbligatoria la compilazione di un'ulteriore SEZIONE XVIII in corrispondenza del QUADRO IS, dedicata agli AIUTI DI STATO concessi, e poiché i contenuti di tale QUADRO sono informaticamente riconnessi ai codici aliquota degli aiuti fiscali applicati da ciascuna singola Regione, riportati nel QUADRO IR, ecco che l'inserimento del **codice "XX"** in corrispondenza della **colonna 6**, introduce una "anomalia" in quanto tale codificazione non è riconducibile dal sistema informatico a nessuno dei codici individuati nel richiamato ELENCO DELLE ALIQUOTE APPLICABILI E RELATIVA CODIFICA. Per tale ragione, allo scopo di esporre correttamente l'aiuto de minimis fruito e rendere dunque una Dichiarazione IRAP formalmente corretta, è necessario che, laddove – come nel caso di specie - il contribuente inserisca il **codice "XX"** per fruire di agevolazioni fiscali integranti un aiuto di Stato (in regime "de minimis" nel caso delle agevolazioni in argomento) non altrimenti individuabile, lo stesso si premuri di compilare la SEZIONE XVIII del QUADRO IS secondo le seguenti modalità:

a) per ciascuna manovra agevolativa, riconducibile a leggi regionali diverse, occorrerà compilare un distinto rigo IS201, utilizzando un **modulo** per ogni rigo compilato, analogamente a quanto previsto dalle Istruzioni allegate alla Dichiarazione IRAP 2019 per la compilazione della SEZIONE XVIII in riferimento all'ipotesi di aiuti diversi;

b) nel primo **modulo** della SEZIONE XVIII, verranno riportati i dati relativi all'agevolazione prevista per la disinstallazione degli apparecchi per il gioco lecito e, pertanto, nella **colonna 1**, ove deve essere inserito il codice identificativo presente nella **TABELLA AIUTI DI STATO "REGIONALI /PROVINCIALI"** contenuta nelle Istruzioni della DICHIARAZIONE IRAP 2019, va riportato il **codice aiuto** relativo all'articolo 8bis, comma 2, L.R. 1/2014, corrispondente al **codice 208**, mentre nel **modulo** successivo dovranno, invece, essere riportati i dati relativi alla seconda manovra regionale prescelta, individuando nella suddetta tabella il codice aiuto corrispondente.

Tale sequenza è dettata dalla necessità di dare risalto, in sede di predisposizione della Dichiarazione IRAP, alla manovra cui il legislatore, in via eccezionale, consente di abbinare una

delle ulteriori agevolazioni fiscali applicabili sul territorio regionale, e che motiva l'inserimento del **codice "XX"** nella **colonna 6**, della SEZIONE I del QUADRO IR;

- infine va segnalato come una procedura analoga vada seguita laddove il cumulo operi tra la riduzione di cui all'articolo 8bis, comma 2, della L.R. 1/2014 per la dismissione di apparecchi per il gioco lecito (sottoposta al regime "de minimis") e la misura agevolativa prevista dall'articolo 2 della L.R. 2/2006 a favore delle cosiddette "imprese virtuose" (misura generale); neanche in tale ipotesi, infatti, può essere prescelta per la SEZIONE I del QUADRO IR del Modello di Dichiarazione IRAP 2019, in corrispondenza della **colonna 6**, un codice aliquota riconducibile esclusivamente ad una delle due misure agevolative e quindi, anche in tale caso, come codice aliquota deve essere indicato il **codice "XX"**.

Pertanto, anche in tal caso, nella SEZIONE I, in corrispondenza della **colonna 7**, ove deve essere indicato il valore dell'aliquota applicata al valore della produzione specificato nella precedente colonna 2, va indicato il valore ridotto che risulta per effetto del cumulo delle due riduzioni applicate. Per esemplificare: laddove l'aliquota di pertinenza fosse quella ordinaria oggi fissata al 3,9 per cento, la riduzione dello 0,92 per cento prevista per la dismissione degli apparecchi da gioco, sommata allo 0,92 per cento previsto per le cosiddette imprese "virtuose", porterebbe ad applicare una aliquota ridotta pari a 2,06 per cento e tale valore sarebbe quello da indicare nella **colonna 7**.

Così pure, nella medesima SEZIONE I, in corrispondenza della **colonna 8**, ove deve essere riportato il valore dell'imposta lorda, deve essere indicato l'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota così come determinata per la contestuale applicazione delle due agevolazioni (quindi, per proseguire nell'esempio di cui sopra, verrebbe indicata come imposta lorda il valore ottenuto applicando alla base imponibile un'aliquota pari al 2,06 per cento).

Invece, con riferimento alla SEZIONE XVIII del QUADRO IS, è evidente come in questa ipotesi dovrà essere indicato solo l'aiuto in "de minimis", ovvero la riduzione d'aliquota riconducibile alla dismissione degli apparecchi da gioco lecito, ma non quella fruita in ragione dell'articolo 2 della L.R. 2/2006 a favore delle cosiddette "imprese virtuose", in quanto quest'ultima costituisce, come detto, una misura generale e dunque non è un Aiuto di Stato.

7.3 Condizioni oggettive per la fruizione dell'agevolazione da parte dei soggetti operanti in prossimità dei "luoghi sensibili": obbligo di dismissione degli apparecchi da gioco lecito entro i diversi termini prescritti

Stante quanto premesso, va rilevato tuttavia come il regime di favore introdotto in materia di tributo IRAP col richiamato articolo 8bis della L.R. 1/2014, imponga una lettura coordinata con le previsioni contenute nell'articolo 7 della citata legge regionale 26/2017, di modifica della vigente L.R.1/2014, laddove detta le "Disposizioni finali e transitorie".

In particolare, il legislatore regionale, nell'ambito di una riforma complessiva volta alla prevenzione e al contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo e dal gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, ha non solo imposto (in virtù dell'articolo 6, comma 1, della L.R. 1/2014, come modificato) il divieto di installazione di apparecchi per il gioco lecito e l'attività di raccolta di scommesse ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto 773/1931 entro la distanza di cinquecento metri (misurata come descritto dal comma 2 dell'articolo 6 citato) dai "luoghi sensibili" definiti dall'articolo 2 della citata L.R. 1/2014, ma ha altresì prescritto (con l'articolo 7, comma 1, L.R. 26/2017) agli esercizi che alla data di entrata in vigore della citata L.R. 26/2017 si trovassero già a operare nelle medesime condizioni di divieto (locali detentori di apparecchi per il gioco lecito o sede di attività di raccolta di scommesse, posti entro cinquecento metri dai "luoghi sensibili"), di adeguarsi al divieto medesimo con le seguenti tempistiche:

a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima qualora si tratti di sale da gioco o sale scommesse;

b) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima nel caso di qualsiasi altra attività,

prevedendo in caso di mancato adeguamento nei termini l'applicazione, da parte dei Comuni, delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 ter dell'articolo 9 della medesima L.R. 1/2014.

Nello specifico, si segnala che la L.R. 26/2017 è entrata in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 29 del 19 luglio 2017.

Come anticipato, il comma 7 del richiamato articolo 7 della L.R. 26/2017 ha richiesto, per la fruizione dell'agevolazione in sede di prima applicazione, che l'accesso all'agevolazione in parola per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2018, fosse subordinato alla disinstallazione degli apparecchi da gioco lecito entro il termine massimo del 31 dicembre 2017.

In via ulteriore, il comma 8 del medesimo articolo 7 dispone che, per tutti gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati in attività alla data di entrata in vigore della L.R. 26/2017 (diversi dalle sale scommesse che, come visto, sono escluse dall'agevolazione in parola) che risultino collocati in prossimità dei "luoghi sensibili" (entro i 500 metri), e quindi soggetti all'obbligo di adeguamento al divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della L.R. 1/2014 entro i termini prescritti sopra richiamati, la riduzione dell'aliquota IRAP di cui all'articolo 8 bis della L.R.1/2014 può applicarsi a condizione che l'adeguamento all'obbligo a tale divieto si realizzi per tutti almeno un anno prima della scadenza del termine di tre anni richiamato dal comma 8 del medesimo articolo 7 della LR. 26/2017.

Tali disposizioni incidono inevitabilmente sulle condizioni di accesso all'agevolazione di cui alla presente Circolare e ciò sotto un duplice profilo:

- gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati soggetti all'obbligo di dismissione entro i termini di legge, sono ammessi (ferma restando l'esclusione per le sale scommesse) tra i potenziali beneficiari dell'agevolazione solo a condizione che gli stessi provvedano alla disinstallazione entro i due anni successivi all'entrata in vigore della legge di modifica. Così, per esemplificare, stante l'entrata in vigore della L.R. 26/2017 in data 3 agosto 2017, e quindi la maturazione del termine di tre anni per la dismissione degli apparecchi alla data del 3 agosto 2020, gli esercenti prossimi ai "luoghi sensibili" potranno garantirsi l'applicazione dell'aliquota ridotta per i tre esercizi successivi solo laddove si disinstallino le apparecchiature entro il 3 agosto 2019. Qualora invece non provvedano alla dismissione entro tale data, sarà loro definitivamente precluso l'accesso alla agevolazione in parola;

- l'applicazione della misura agevolativa presuppone la volontarietà della condotta premiante, cioè la disinstallazione degli apparecchi da gioco lecito, che non può dirsi evidentemente ricorrente laddove la condotta costituisca adempimento, entro i termini prescritti, di un precetto normativo. E evidente pertanto come, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste per il mancato adeguamento, alcuna forma di agevolazione sarà mai accessibile per i soggetti che dismettono oltre i termini consentiti dalla legge e, come precisato, anche prima che il termine maturi, la fruizione del beneficio è comunque subordinata alla dismissione dell'apparecchio entro i due anni dall'entrata in vigore della L.R. 26/2017.

Per tale ragione la misura agevolativa trova applicazione "a regime" (per la durata di tre esercizi finanziari decorrenti da quello successivo alla dismissione degli apparecchi da

gioco) nei confronti della pluralità dei soggetti che non risultano prossimi (entro i cinquecento metri) ai c.d. “luoghi sensibili”, in quanto nei confronti dei medesimi non opera l’obbligo di dismissione degli apparecchi da gioco e perciò la condotta “virtuosa” è sempre frutto di un’adesione spontanea, premiata attraverso la previsione di un’agevolazione fiscale.

Laddove, invece, ricorrano le condizioni di preclusione per la prossimità dell’installazione ai c.d. “luoghi sensibili”, la dismissione è imposta e va realizzata entro i termini che il legislatore ha ritenuto di introdurre, prevedendo espressamente come condizione premiante solo la dismissione effettuata almeno un anno prima della scadenza del termine triennale richiamato dal comma 8 dell’articolo 7 della L.R. 26/2017. E’ quindi alla luce di tale ulteriore precetto normativo, che dovrà trovare applicazione la riduzione di aliquota contemplata dall’articolo 8bis della L.R. 1/2014.

7.4 Condizioni oggettive per la fruizione dell’agevolazione: individuazione di ulteriori “luoghi sensibili” da parte dei Comuni

Il legislatore regionale, come sopra anticipato, fornisce, ai fini della corretta applicazione della L.R. 1/2014, la definizione puntuale dei siti identificabili come “luoghi sensibili”. L’esatta individuazione di tali siti rileva ai fini della fruizione dell’agevolazione in parola, in quanto la prossimità degli esercenti ad essi condiziona o preclude definitivamente l’accesso al beneficio: ed infatti, come sopra evidenziato, il legislatore impone a chi opera in prossimità dei luoghi già individuati come “sensibili” la dismissione degli apparecchi per il gioco entro un termine prestabilito. Ai fini pertanto dell’accesso al beneficio risulta determinante stabilire se ricorra o meno tale condizione di prossimità.

Al riguardo va rilevato come, nonostante la L.R. 1/2014 fornisca già un primo elenco di luoghi definiti “sensibili”, esso non possa tuttavia dirsi esaustivo e ciò in quanto l’articolo 6, comma 9, della L.R. 1/2014 dà facoltà ai Comuni di individuare ulteriori “luoghi sensibili” cui applicare il divieto di installazione degli apparecchi per il gioco lecito e di attività di raccolta di scommesse, tenuto conto dell’impatto degli stessi sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

E’ altresì previsto, ma ai soli fini di pubblicità, che i Comuni predispongano e rendano pubblico un elenco dei “luoghi sensibili” presenti sul proprio territorio, comprensivo sia di

quelli già individuati dal legislatore, richiamati al paragrafo 4 della presente Circolare, sia di quelli ulteriori eventualmente individuati dal Comune medesimo.

Ne consegue che, fermo restando l'indicazione riguardo i "luoghi sensibili" come fornita sin d'ora dal legislatore della L.R.1/2014, ogni potenziale beneficiario sarà tenuto, ai fini dell'applicazione della agevolazione in parola, a verificare preliminarmente con il Comune ove insiste l'esercizio ove opera se si sia proceduto o meno all'individuazione (e conseguente pubblicazione) di ulteriori siti qualificabili come "luoghi sensibili" ai sensi della legge richiamata: ciò al fine di verificare che lo stesso esercizio – non ricompreso in origine nell'elenco stilato dal legislatore - non risulti poi invece ubicato in prossimità di siti ritenuti successivamente "sensibili" per effetto della selezione operata dal Comune medesimo.

8. REGIME DI AIUTO PER L'APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DI ALIQUOTA IRAP

L'agevolazione di cui alla presente Circolare è concessa nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti d'importanza minore in relazione al settore di attività del beneficiario di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L 352 del 24 dicembre 2013).

Per quanto di interesse per la fattispecie agevolativa di cui alla presente Circolare, si richiama il disposto di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", ai sensi del quale l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica non può superare 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

9. COMPUTO DEL PERIODO DI RIFERIMENTO AI FINI DEL REGIME "DE MINIMIS"

Ai fini del computo del periodo di riferimento per la verifica del rispetto delle soglie stabilite per il regime "de minimis", si applica la disciplina di cui all'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n.115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), ai sensi del quale:

- a) gli aiuti fiscali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati;
- b) con riferimento agli aiuti fiscali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione, ai fini del calcolo del cumulo degli aiuti "de minimis" il Registro nazionale degli aiuti di Stato utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale;
- c) l'impossibilità di registrazione dell'aiuto "de minimis" per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, determina l'illegittimità della fruizione.

10. OBBLIGHI DICHIARATIVI DEI BENEFICIARI IN ORDINE ALLA FRUIZIONE DELLA RIDUZIONE DI ALIQUOTA IRAP

In conformità con quanto stabilito dall'articolo 14, comma 6, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 115/2017, a far data dal 1° luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Fino a tale data l'Amministrazione regionale, quale soggetto concedente, è tenuta a effettuare il predetto controllo, oltre che sulla base delle informazioni desumibili dalla Visura Aiuti de minimis, anche sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai soggetti beneficiari relativamente agli aiuti de minimis concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Pertanto, al fine di provvedere ai controlli volti alla verifica del rispetto dei limiti vigenti in materia di aiuti di Stato, richiamati nel paragrafo 8 della presente Circolare, i soggetti che applicano le riduzioni di aliquota di cui al presente regolamento sono tenuti a presentare all'Amministrazione regionale, sino alla data del 1° luglio 2020, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti "de minimis" concessi nell'arco di tre esercizi finanziari entro il termine previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività

produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), stabilito per la presentazione della dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 446/1997.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante gli aiuti "de minimis" in parola, è presentata esclusivamente in via telematica, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 14, commi da 1 a 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

Ciò premesso, in considerazione di quanto stabilito dal richiamato articolo 14, comma 6, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 115/2017, a far data dal 2 luglio 2020 i soggetti beneficiari, con riferimento alle agevolazioni fiscali di cui alla presente Circolare, sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti "de minimis" concessi nell'arco di tre esercizi finanziari.

11. CONTROLLI SULLA LEGITTIMA FRUIZIONE

I controlli sulla legittima fruizione delle riduzioni di aliquota Irap di cui alla presente Circolare sono effettuati dall'Agenzia delle Entrate ai sensi della Convenzione vigente per la gestione dell'Irap e dell'addizionale regionale all'Irpef di cui all'articolo 9 della legge regionale 4/2000.

Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al paragrafo 9 della presente Circolare, attestanti gli aiuti "de minimis", è effettuato dalla Guardia di Finanza ai sensi del Protocollo d'intesa in essere con il Comando regionale della Guardia di Finanza.

IL RAGIONIERE GENERALE

Paolo Viola

Firmato digitalmente